



Decreto Dirigenziale n. 277 del 08/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA RUSSO GIORGIO, CON SEDE OPERATIVA IN S. ANASTASIA ALLA VIA POMIGLIANO, 6, CON ATTIVITA' DI FABBRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Ditta Russo Giorgio, sede legale in Sant'Anastasia, alla Via Marra, 37 e con sede operativa in Sant'Anastasia alla via Pomigliano, 6**, con attività di fabbro, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo del Settore con n. 798402 del 21.10.2011, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 2, per l'attività di cui all'art. 272 comma 2 denominata "*Saldataura di oggetti e superfici metalliche*" comprensiva di lavorazioni di taglio al plasma e smerigliatura;
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi, iniziata in data 27.03.2012 e conclusasi il 19.06.2012, i cui verbali si richiamano:

- a.1 l'Amministrazione procedente ha richiesto un progetto di adeguamento con lay-out che preveda il convogliamento degli inquinanti residui - captati a valle del sistema di abbattimento mobile proposto - ad un camino di emissione con altezza di almeno 1,00 mt dal colmo del tetto;
- a.2 che la Ditta in data 17.04.2012 prot. 296125, ha trasmesso progetto di adeguamento con il convogliamento all'esterno degli inquinanti ed emissione da uno specifico camino;
- a.3 l'ASL ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;
- a.4 l'Amministrazione proponente, considerata l'assenza del Comune, ha richiesto alla Ditta se per l'immobile sono stati rilasciati titoli edilizi ed il certificato di agibilità con destinazione d'uso compatibile con l'attività;
- a.5 l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC, al Comune ed alla Provincia un termine di 20 giorni dalla notifica del verbale per esprimere i propri pareri;

CONSIDERATO

- a. che la Ditta ha trasmesso in data 25.06.2012 prot. 485854 Certificato di agibilità n. 5692 rilasciato dal Comune di Sant'Anastasia in data 24.03.2011;
- b. che a tutt'oggi la Provincia, il Comune e l'ARPAC, assenti nelle sedute di conferenza, non hanno espresso i propri pareri, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i relativi assensi;
- c. che i valori delle emissioni previste al camino E1 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Sant'Anastasia alla Via Pomigliano, 6**, gestito dalla **Ditta Russo Giorgio**, con attività di fabbro, con lavorazioni di saldatura, taglio al plasma e smerigliatura”;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/06, provenienti dall'attività di fabbro, con lavorazioni di saldatura, taglio al plasma e smerigliatura”, lo stabilimento sito in Sant'Anastasia, alla Via Pomigliano, 6, **gestito dalla Ditta Russo Giorgio**, con **sede legale in Sant'Anastasia, alla Via Marra, 37** e **sede operativa in Sant'Anastasia alla Via Pomigliano, 6** così come di seguito specificate:
- 2.

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/mc	PORTATA nm ³ /h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Saldatura parti metalliche	Polveri e fumi di saldatura	1,20	1000	Sistema mobile con prefiltri e filtri a carboni attivi senza rigenerazione
	Taglio al plasma	Polveri e fumi da taglio	1,00	1000	
	Smerigliatura	Polveri da smerigliatura	0,70	1000	

3. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 3.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche agli atti con prot. n. 798402 del 21.10.2011, e prot. 296125 del 17.04.2012;
 - 3.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 3.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
 - 3.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 3.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi non appena saturi;
 - 3.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
 - 3.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 3.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 3.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 3.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 3.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 3.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 3.10. dovranno essere fornite alla Provincia le informazioni sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento idrico;
 - 3.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 3.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 3.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
4. **precisare** che:
- 4.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 4.1. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
5. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
6. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

7. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i;
8. **notificare** il presente provvedimento alla **Ditta Russo Giorgio, con sede legale in Sant'Anastasia alla Via Marra, 37 ed operativa in Sant'Anastasia alla via Pomigliano, 6;**
9. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Sant'Agnello, alla Provincia di Napoli, all'ASL di competenza e all'ARPAC;
10. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi